



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via Adelaide Bono Cairoli, 68
00145 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, 27 marzo 2023

Al **Direttore Generale della ATS di Brescia**
protocollo@pec.ats-brescia.it

e, per conoscenza Alle **Segreterie generali regionali**
FP CGIL – CISL FP – UIL FPL

All' **ARAN**
Direzione Contrattazione 2
U. O. Sanità
protocollo@pec.aranagenzia.it

Oggetto: sanità pubblica – applicazione art. 99 comma 3 CCNL 2019-2021

Egr. Direttore Generale

Le nostre Segreterie regionali ci hanno informato riguardo un'applicazione distorta dell'art. 99 c. 3 del CCNL 2019-2021 nell'ATS di Brescia.

L'articolo in questione, dal titolo *“Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale”*, aveva disposto al comma 3 di dar corso, a far data dal 1 gennaio 2023, al nuovo inquadramento del personale nelle Aree e alla corresponsione del nuovo trattamento economico, composto da:

- a) lo stipendio tabellare della nuova area di destinazione;
- b) il valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità cui si aggiunge, allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti sanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds;**
- c) l'indennità di qualificazione professionale, ove attribuita, come indicato nella Tabella K;
- d) l'indennità professionale specifica, ove attribuita ai sensi dell'art. 108 (Indennità professionale specifica).

Il nuovo sistema di classificazione, in particolare, ha previsto per la nuova “Area del personale di supporto” – popolata sia dal personale appartenente alla ex cat. A che da quello della ex cat. B – un tabellare di ingresso pari al trattamento economico della posizione B zero, di cui alla tabella C del CCNL 2019-2021, al netto del valore della relativa indennità di qualificazione professionale.

Tale scelta è stata assunta dalle parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro, ben sapendo che il maggior onere relativo all'incremento del tabellare per il personale della ex categoria A sarebbe stato finanziato con le risorse contrattuali ivi previste per il finanziamento del nuovo ordinamento professionale.

Nello specifico **un'applicazione dell'articolo contrattuale** che determini un trattamento economico inferiore - in particolare per il personale della ex cat. A - e **che non riconosca ai lavoratori l'intero "valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022"** - come invece previsto chiaramente alla lettera b) del comma in questione - **è difforme rispetto al dettato contrattuale.**

Si deduce dalla segnalazione, infatti, che l'ATS avrebbe riconosciuto ai lavoratori della ex cat. A un differenziale economico di professionalità più basso costituito, anziché dal valore delle fasce al 31/12/2022, dalla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento a quella data e il nuovo tabellare di ingresso, assorbendo così l'onere relativo al tabellare più elevato direttamente dal valore delle fasce in godimento al 31/12.

Riteniamo questa scelta aziendale grave e non rispettosa del dettato contrattuale - di per se chiarissimo - a maggior ragione se discendesse da scelte operate dalle società terze che gestiscono gli applicativi gestionali per il trattamento delle buste paga.

Tale applicazione sembra anche derivare da un parere formulato dall'ARAN che non è materialmente nella disponibilità delle scriventi segreterie nazionali.

A tal proposito invitiamo l'Aran, che legge per conoscenza, nel caso avesse espresso tale orientamento, di voler formalmente informarne le scriventi.

Se così fosse riteniamo necessario sottolineare che, nell'ambito dell'importante ruolo che la legge assegna all'Agenzia, non rientra quello di poter interpretare in via autonoma le norme contrattuali sottoscritte dalle parti.

Il TUPI - all'art. 49 - prevede, infatti, che laddove insorgano controversie sull'interpretazione delle norme dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti debbano incontrarsi per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

Dato però il chiaro e inequivocabile tenore letterale del comma 3, sembra anche difficile che possano esser sorti dubbi interpretativi i quali, comunque e in ogni caso, avrebbero dovuto a norma di legge trovare la loro naturale soluzione attraverso l'Istituto della interpretazione autentica e non attraverso un semplice parere di parte.

Ricordiamo infatti che il TUPI prevede, tra gli importanti compiti che assegna all'ARAN, anche un'attività di assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ai fini della uniforme applicazione del contratto che però non può essere confusa con l'interpretazione autentica, Istituto regolato da uno specifico articolo di legge che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori che hanno sottoscritto il CCNL.

Cogliamo dunque l'occasione per ribadire che i pareri forniti dall'ARAN, in quanto pareri di parte, sono inidonei ad interpretare in modo autentico la volontà di tutte le parti firmatarie.

Nel caso di specie il contratto non contempla la possibilità di compensare l'incremento del tabellare con le fasce acquisite al 31 dicembre 2022 ma, all'opposto, stabilisce in modo inequivocabile che a partire dal 1 gennaio 2023 al lavoratore vada riconosciuto **"il valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità"**

Per quanto sopra esposto chiediamo all'ATS di Brescia di applicare la norma contrattuale attenendosi all'esatto disposto letterale della norma - attribuendo ai lavoratori l'esatto trattamento economico così come previsto dal comma 3 dell'art. 99 del CCNL 2019-2021 – dandone informativa urgente alle Segreterie regionali di FP CGIL - CISL FP - UIL FPL.

Cordiali saluti

FP CGIL
Michele Vannini

CISL FP
Roberto Chierchia

UIL FPL
Fulvia Murru